Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente |
| (BO) VELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) PAGNI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) CORRADI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) COSTA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FEDERICA COSTA

Seduta del 31/03/2026

## FATTO

Con ricorso dd. 17.11.2025 la ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità della banca convenuta per i danni derivanti da una ingiustificata e illegittima segnalazione nella Centrale Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia Privati effettuata nel mese di febbraio 2023.

Con controdeduzioni dd. 5.1.2026 l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente formula una domanda di risarcimento di danni pari ad euro 301.168,00 e, di conseguenza, è ampiamente oltrepassata la soglia di competenza per valore. Contesta, in ogni caso, nel merito, che l'ultimo giorno di un fido rappresenta appunto la scadenza, cioè il termine ultimo entro il quale l'esposizione va azzerata. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, non avendo il cliente provveduto al ripianamento della posizione entro il termine contrattualmente previsto (28.2.2023). Precisa, in ogni caso, che il personale della filiale, nei due mesi antecedenti la scadenza, aveva provveduto a mettere al corrente i rappresentanti della società che il fido, considerati anche i tempi lunghi di lavorazione per un eventuale rinnovo della Garanzia Medio Credito Centrale, non sarebbe stato oggetto di rinnovo, e che pertanto la scadenza doveva essere tassativamente rispettata. Alla data del 28.2.2023 la ricorrente registrava un'esposizione di circa euro 148.328,00 determinata da tre operazioni di anticipo Export ancora in essere, le cui scadenze, più volte oggetto di proroga fino alla stessa data di scadenza del fido, risultano poi essere state rimborsate nei primi giorni del successivo mese di marzo, pertanto ben dopo la data contrattualmente previsti. I ritardi registrati nei rientri degli

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anticipi, e quindi nei conseguenti utilizzi della linea di fido, hanno legittimamente generato la segnalazione di sconfinamenti sia in Centrale dei Rischi che sui Sistemi di Informazione Creditizia Privati in linea con i dati contabili. Chiede quindi il rigetto del ricorso anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno comunque non provato.

Con replica dd. 21 gennaio 2026 la ricorrente ha precisato che la propria domanda fosse di “mero accertamento” della responsabilità dell’intermediario, in quanto "il quantum di detto risarcimento sarà/dovrà essere oggetto di autonoma azione giudiziaria", e che, ad ogni modo, il limite di importo doveva fissarsi in euro 148.328,00.

Con controreplica dd. 30 gennaio 2026 l’intermediario insiste sull’eccezione di incompetenza per valore del presente ricorso, evidenziando che la richiesta di risarcimento formulata in sede di reclamo ammontava ad euro 301.168,00 e che il valore del risarcimento di euro 148.328,00 è privo di qualsiasi significato, in quanto riferito al valore dello sconfinamento della ricorrente.

## DIRITTO

L'intermediario ha sollevato un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per superamento della soglia di competenza per valore, fissata in euro 200.000,00. La richiesta originaria del ricorrente, formulata in sede di reclamo e supportata da una perizia di parte, quantificava il danno in euro 301.168,00. In sede di repliche, la società ricorrente ha sostenuto che la richiesta principale fosse di "mero accertamento" della responsabilità della banca, per la quale non sussisterebbero limiti di valore, e che il quantum del risarcimento sarebbe stato oggetto di un'autonoma azione giudiziaria. Ha inoltre affermato che il valore della controversia dovesse essere indicato nell'importo segnalato, pari a euro 148.328,00.

L’eccezione dell’intermediario risulta fondata. Sul punto, si rammenta che l’orientamento condiviso dei Collegi ABF è nel senso di ritenere che il ricorso in cui il cliente chiede un importo dallo stesso quantificato in misura superiore ad euro 200.000,00 è manifestamente inammissibile in mancanza di espresso contenimento della somma che deve essere formulato già nel ricorso (senza dunque possibilità di regolarizzazione), secondo quanto previsto dalle Disposizioni ABF.

Nel caso di specie la dichiarazione del ricorrente di voler perseguire il risarcimento in sede giudiziale per l'intero ammontare si pone in diretto contrasto con tale principio, configurando un tentativo di utilizzare la procedura ABF per ottenere una pronuncia strumentale a un futuro contenzioso, snaturando la finalità conciliativa e decisoria dell'Arbitro.

Nel merito, la condotta della banca appare comunque legittima. L’ultimo giorno di un fido a scadenza è il termine ultimo per l’azzeramento dell’esposizione debitoria. Pertanto non avendo il cliente provveduto al rientro entro la giornata del 28 febbraio 2023, l’intermediario ha rilevato un inadempimento che ha provveduto quindi alla conseguenti segnalazioni.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE